
**PARERE NARS n. R1 DEL 25 OTTOBRE 2022 - RIEQUILIBRIO DEL PEF DI UNA
CONCESSIONE DI GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER
AUMENTO STRAORDINARIO DEI PREZZI DELL'ENERGIA E DEI MATERIALI**

A fronte di una richiesta pervenuta da una amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, con il parere n. R1 del 25 ottobre 2022, il NARS ha riconosciuto che, nell'ambito della fattispecie sottoposta, l'imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi di prodotti petroliferi e dell'energia elettrica e, quindi, dei materiali e generi la cui produzione è a questi correlata costituisce presupposto legittimante la revisione del piano economico finanziario di una concessione avente ad oggetto la gestione di impianti di pubblica illuminazione e la fornitura di energia elettrica.

Tale eccezionale incremento può, infatti, essere considerato evento imprevedibile non imputabile al concessionario – identificabile come causa di forza maggiore – in grado di alterare l'ottimale allocazione del rischio e l'equilibrio economico finanziario della concessione, trattandosi di situazione straordinaria, aggravata dal conflitto russo-ucraino, che non poteva essere conosciuta o prevista dalle parti – né dalla pubblica amministrazione più diligente né dall'operatore privato più accorto – al momento della predisposizione degli atti della concessione.

Nella specie, l'esigenza di mantenere tendenzialmente integro il quadro contrattuale e l'equilibrio economico finanziario originario è stata apprezzata anche alla luce della dimensione trilaterale della concessione, tale per cui l'inadempimento del concessionario si riflette anche nei confronti dell'utenza destinataria del servizio pubblico.

In una tale situazione, il NARS ha ritenuto ragionevole, in conformità alla recente giurisprudenza amministrativa, che l'Amministrazione e l'affidatario possano procedere alla revisione del contratto anche prima della sua sottoscrizione, a valle dell'aggiudicazione.

Ciò posto, il Nucleo ha evidenziato nella fattispecie una serie di accortezze nella redazione del nuovo PEF e nella modifica dell'atto convenzionale, in particolare a garanzia della corretta allocazione dei rischi tra le parti. Così, ad esempio, alla luce della specifica documentazione di gara e in particolare dello schema di convenzione, essendo presumibile che l'aumento straordinario dei prezzi non conserverà la medesima consistenza lungo tutto il periodo concessorio, il NARS ha

ritenuto opportuno raccomandare di evitare impropri "effetti trascinalimento" di lungo periodo sul canone pagato dall'amministrazione; in tale contesto, la verifica di congruità dell'impatto dei maggiori costi, connessa alla causa legittimante il riequilibrio, sia nel PEF di disequilibrio che nel PEF di riequilibrio, rappresenta l'asse portante della procedura.

L'Amministrazione dovrà inoltre verificare la presenza nella fattispecie di eventuali misure di agevolazione, di possibili minori oneri, di eventuali *swap* assicurativi o di altri elementi che, a vario titolo, possono attenuare gli effetti sul concessionario dell'aumento generalizzato dei prezzi, al fine di tenerne conto nell'ambito della procedura di riequilibrio.

In considerazione dell'elevata volatilità dei prezzi dell'energia, il Nucleo ha raccomandato, inoltre, all'Amministrazione di considerare i valori il più possibile aggiornati al momento del riequilibrio e di adoperare il massimo rigore nell'aggiornamento del canone in fase di esecuzione.

La presente massima è da considerarsi indicativa delle principali valutazioni del Nucleo espresse con il parere in oggetto nel caso di specie.
